

COMUNE DI CAPURSO

Città metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CAPURSO AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 31/07/2026)

Indice

Indice.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Entrate definibili.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata	6
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	7
Articolo 7 - Rinuncia alle impugnazioni e ai giudizi pendenti	7
Articolo 8 - Effetti della definizione agevolata sulle misure preventive di cui all'articolo 15-ter del D-l 30 aprile 2019, n. 34	8
Articolo 9 - Competenze del Responsabile del Servizio.....	9
Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	9
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali.....	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina le modalità di accesso alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Capurso.
- 2 La definizione agevolata è finalizzata a favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e patrimoniali, la riduzione del contenzioso e il recupero dei crediti comunali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 3 La definizione agevolata può riguardare anche posizioni già interessate da attività di accertamento riscossione o contenzioso, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 – Entrate definibili

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune di Capurso, gestite direttamente riportate al comma successivo.
2. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria (IMU);
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 - Tassa sui rifiuti (TARI);
 - Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP);
 - Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (CUM);
3. Sono definibili i debiti risultanti da:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2026;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - controversie tributarie e patrimoniali aventi ad oggetto entrate comunali definibili ai sensi del presente regolamento;
4. Sono altresì definibili gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2023, per i quali il Comune abbia già avviato le attività propedeutiche all'affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, purché, alla data di presentazione dell'istanza, non siano ancora state avviate le attività di riscossione da parte della stessa. Qualora, successivamente alla presentazione

dell'istanza di definizione agevolata, il Comune accerti che il carico oggetto della domanda è stato definitivamente affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non risulta più nella propria disponibilità, l'istanza è dichiarata improcedibile limitatamente a tali somme. In tal caso, i versamenti eventualmente effettuati dal contribuente sono imputabili ai debiti ancora definibili, ovvero restituiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I debiti di cui ai commi precedenti possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di:
 - sanzioni amministrative tributarie e patrimoniali;
 - interessi liquidati in fase di accertamento;
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi.
 - sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine del 30 settembre 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche le cui modalità saranno pubblicate sul sito dell'Ente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale e pubblicate attraverso il Portale Telematico Tributario comunale raggiungibile dal sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Gli effetti e gli adempimenti conseguenti sono disciplinati dall'articolo 7.

3. Il debitore ha la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione. Nell'ipotesi di rateizzazione, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
4. La dichiarazione di definizione agevolata può riguardare tutti o parte dei debiti definibili. La definizione produce effetti esclusivamente con riferimento ai carichi espressamente indicati nell'istanza.
5. Qualora la dichiarazione presenti irregolarità formali o risulti incompleta, il competente Ufficio Tributi può invitare il debitore a regolarizzarla entro un termine non superiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza è dichiarata improcedibile limitatamente alle irregolarità non sanate.
6. Sono dichiarate inammissibili le domande:
 - a) presentate oltre il termine previsto dal presente regolamento;
 - b) riferite a debiti non definibili ai sensi dell'articolo 2;
 - c) presentate da soggetti privi di legittimazione;
 - d) prive degli elementi essenziali necessari all'identificazione del debitore o dei carichi oggetto della definizione.
7. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante il Portale Telematico Tributario comunale, mediante posta elettronica certificata ovvero con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.
8. Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, la dichiarazione di definizione agevolata non può essere revocata né modificata, salvo la correzione di errori materiali riconoscibili dall'Amministrazione.
9. Il Comune entro il termine del 30 novembre 2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
10. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 5 non si tiene conto degli importi già versati a titolo di

sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive di recupero coattivo;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. La presentazione dell'istanza non determina la sospensione automatica dei procedimenti o dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, i cui effetti sono disciplinati dal successivo articolo 8.
3. Il perfezionamento della definizione agevolata è subordinato al versamento completo e tempestivo degli importi dovuti per i titoli individuati dall'articolo 2, comma 5, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31 dicembre 2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. Qualora il debitore opti per il versamento rateizzato, indica il numero delle rate nell'istanza di definizione agevolata nel limite massimo di trentasei rate mensili ed importo minimo di ciascuna rata pari a 100,00 euro.
3. L'Ufficio provvede a favorire l'adempimento mediante la produzione dei documenti di pagamento, ove possibile di uguale importo, con scadenza fissata all'ultimo giorno non festivo di ogni mese.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza.

5. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. Gli importi dovuti sono determinati con arrotondamento al centesimo di euro.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente, tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme iniziali dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio Tributi, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. L'Ufficio Tributi provvede ai controlli sulla regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati ai fini della definizione agevolata, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina i seguenti effetti:
 - a. per i carichi relativi a entrate comunali per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, non siano ancora state avviate le attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Comune sospende le ulteriori attività di affidamento e riscossione per l'intera durata del piano di definizione agevolata;
 - b. a seguito del regolare pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata, il Comune provvede a richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il discarico delle partite interessate, dandone comunicazione al contribuente.

Articolo 7 - Rinuncia alle impugnazioni e ai giudizi pendenti

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. A tal fine, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il

pagamento della prima o dell'unica rata, il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune di Capurso della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. L'omessa indicazione di giudizi in essere determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Qualora l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1 comporta l'impegno del debitore ad accettare l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune stesso, con compensazione delle spese di lite. A tale accettazione dovrà essere allegata la quietanza attestante il pagamento della prima o dell'unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo iniziale complessivamente dovuto.
3. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata sulle misure preventive di cui all'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

1. La sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata non interrompe né sospende automaticamente i procedimenti sanzionatori o inibitori avviati ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Se alla data di presentazione dell'istanza è in corso un procedimento per l'adozione di misure preventive ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019, questo viene sospeso esclusivamente a seguito dell'avvenuto pagamento della prima rata prevista dal piano di definizione agevolata.
3. Se alla data di presentazione dell'istanza è già stato emanato un provvedimento di sospensione, revoca o limitazione della licenza, del titolo autorizzativo o dell'attività economica, i suoi effetti restano sospesi a partire dal versamento della prima rata. La sospensione opera per l'intera durata del piano di rateizzazione, a condizione che il debitore rispetti regolarmente tutte le scadenze successive.

4. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento determina la definitiva estinzione del procedimento amministrativo e la revoca di ogni misura preventiva adottata dall'Ente.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata, ovvero di decadenza dai benefici della definizione agevolata, cessano immediatamente gli effetti di sospensione previsti dai commi precedenti. Conseguentemente, i procedimenti e i provvedimenti precedentemente sospesi riacquistano efficacia senza necessità di ulteriore diffida, costituzione in mora o altro atto dell'Ente.
6. Resta fermo il potere dell'Ente di avviare nuovi procedimenti ovvero di riattivare quelli sospesi ai sensi del presente articolo, adottando le misure previste dall'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei confronti dei soggetti decaduti dai benefici della definizione agevolata.

Articolo 9 – Competenze del Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Tributi adotta tutti gli atti necessari all'attuazione del presente regolamento, compresa l'approvazione della modulistica, delle istruzioni operative e delle ulteriori disposizioni organizzative necessarie alla gestione della definizione agevolata.
2. Il Responsabile del Servizio provvede all'istruttoria delle istanze, all'adozione dei provvedimenti di accoglimento o diniego e all'esecuzione degli adempimenti conseguenti.

Articolo 10 – Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono trattati dal Comune nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.